



Marina Militare

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

ATTO DI APPROVAZIONE

Il Direttore dell'Istituto Idrografico della Marina,

VISTO l'articolo 117, comma 2 lettera h) della Costituzione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la Legge 2 febbraio 1960, n. 68, Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici nella quale si sancisce che l'Istituto Idrografico della Marina è organo cartografico di Stato e che le carte nautiche sono la "cartografia ufficiale" dello Stato;

VISTA la Legge 15 novembre 1973, n. 925, Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'organizzazione idrografica internazionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'articolo 104, comma 1, lettera v);

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare il Titolo IV dello stesso;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette e in particolare l'articolo 2;

VISTA la Legge 8 febbraio 2006, n. 61, Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale con allegata la carta nautica n. 1315.

VISTO il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima e in particolare la regola 27;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare;

VISTO l'articolo 222 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2011 (GU del 27 febbraio 2012, n. 48 - SO n. 37) Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017 inerente le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e le pianificazioni discendenti;

VISTA la Legge 2 dicembre 1994, n. 689, Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994;

VISTA la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;

VISTO il Decreto Legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;

VISTO il Decreto 5 agosto 2002, n. 218, Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera;

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni, regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto;

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e in particolare gli articoli 136 e 142;

CONSIDERATO che le carte e le pubblicazioni nautiche sono dotazioni nautiche necessarie per la sicurezza della navigazione;

CONSIDERATO solo attraverso un corretto e adeguato uso e aggiornamento le carte e le pubblicazioni nautiche possano garantire la sicurezza della navigazione;

CONSIDERATO che l'articolo 142 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, prevede che le navi siano in possesso di "Norme per la tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni nautiche edite da Servizi idrografici di Stato"

CONSIDERATO che tali norme regolamentari debbano essere tenute a bordo di determinate unità secondo la normativa in premessa citata, ma che debbano comunque essere rispettate anche dalle restanti unità, poiché solo una carta e una pubblicazione nautica adeguatamente, tempestivamente e correttamente aggiornata garantisce la sicurezza della navigazione come richiamato dall'articolo 136 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

RITENUTA quindi la necessità di emanare un Regolamento che contenga tutte le necessarie varianti teso a disciplinare le modalità di corretta tenuta e adeguato aggiornamento delle carte e delle pubblicazioni nautiche per le unità navali di cui all'articolo 136 del Codice della Navigazione adibite alla navigazione marittima con esclusione, quindi, delle unità militari, doganali, di polizia;

VISTA la I.I.3023 Norme per la Tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni nautiche edite dall'IIM edizione 2023;

VISTO il verbale 1/2026 della Commissione Cartografica;

CONSIDERATA la forte carenza organica di personale dell'Istituto Idrografico della Marina che non consente di soddisfare appieno le tempistiche previste dalle vigenti procedure

CONSIDERATO che la gestione fino ad ora adoperata per la trattazione degli Avvisi Temporanei per i Portolani ha:

- reso i portolani scarsamente intellegibili con evidenti riflessi sulla comprensione delle informazioni da parte del navigante e quindi sulla sua sicurezza;
- fatto lievitare il numero delle informazioni in attesa di essere trattate tempestivamente
- dimostrato che la continua dinamica variabilità delle informazioni temporanee non consente la perfetta sintetica traduzione in "avvisi" delle informazioni temporanee ricevute;

RITENUTO necessario pertanto emanare nuove istruzioni per una nuova più efficace trattazione degli Avvisi Temporanei per i Portolani così come da verbale 1/2026 della Commissione Cartografica Citata attraverso l'approvazione di una variante alle "Norme per la Tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni nautiche edite dall'IIM".

ART. 1

Approvazione

È approvata la seguente Variante n° 1 / 2026 alla I.I.3023 Norme per la Tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni nautiche edite dall'IIM edizione 2023:

VARIANTE 1

Sostituire il paragrafo “3.2. Pubblicazioni per l’aggiornamento” a pagina 21 con il seguente:

3.2. Pubblicazioni per l’aggiornamento

La pubblicazione per l'aggiornamento prodotta dall'Istituto Idrografico della Marina è il fascicolo *Avvisi ai Naviganti (AANN)*, che ha lo scopo di far conoscere ai naviganti quelle notizie che interessano la sicurezza della navigazione e che ancora non figurano nella documentazione nautica ufficiale.

Gli Avvisi ai Naviganti sono pertanto precise istruzioni con cui aggiornare i documenti nautici in maniera permanente oppure temporanea.

La trattazione delle informazioni temporanee (T) derivanti da ordinanze segue un criterio di proporzionalità legato alla loro durata, come specificato al paragrafo 3.5.2.

Gli Avvisi ai Naviganti vengono emessi con un fascicolo a cadenza quattordicinale³, disponibile gratuitamente in formato digitale e scaricabile nello specifico spazio dedicato all’Istituto Idrografico della Marina all’indirizzo www.marina.difesa.it, oppure spedito in abbonamento postale a pagamento.

Ciascun fascicolo *AANN* è numerato annualmente in maniera progressiva a partire dal numero 1. Pertanto, l’individuazione di ciascun fascicolo è data dal numero e dall’anno, nella seguente maniera: numero/anno (es. 1/2026). In allegato a determinati fascicoli vengono pubblicati durante ogni anno la *Premessa agli Avvisi ai Naviganti - Avvisi ai Naviganti di Carattere Generale*, l’*Elenco di controllo dei documenti nautici* e la *Raccolta NAVAREA III Navigational Warnings*.

Sostituire il paragrafo “3.5.2. Tipo di Avviso” a pagina 25/26 con il seguente:

3.5.2. Tipo di Avviso

Nella parte superiore sinistra degli avvisi sono riportati simboli e abbreviazioni che hanno i seguenti significati:

- Avviso originale di fonte italiana, non ricavato da Servizi Idrografici esteri o da fonte estera in genere;

(P) Avviso preliminare che preannuncia un prossimo evento;

(T) Avviso temporaneo relativo a un evento di durata limitata.

Gli Avvisi temporanei vengono solitamente emessi quando l’evento considerato ha una durata, di massima, compresa tra 60 giorni e 12 mesi da quando l’Istituto Idrografico della Marina riceve tale notizia. Nel caso in cui l’Avviso temporaneo (T) sia derivato da ordinanze emanate dalle autorità marittime, la diffusione dell’IIM segue i seguenti criteri di valorizzazione:

- eventi di durata inferiore o uguale a 60 giorni: non danno luogo a pubblicazione sul fascicolo;
- eventi di durata compresa tra 61 e 365 giorni (Avvisi temporanei "ridotti"): vengono pubblicati fornendo unicamente la località, l’evento, la scadenza e il riferimento all’ordinanza. È onere esclusivo del navigante reperire l’ordinanza originale per l’extrapolazione di coordinate e divieti;
- eventi di durata superiore a 12 mesi: vengono trattati dall’IIM riportando la sintesi dell’evento, coordinate essenziali e prescrizioni.

Quando la data di scadenza o il termine dell’evento è noto, esso viene riportato sull’Avviso temporaneo.

Nel caso in cui la data di termine o scadenza dell'evento sia riportata nell'Avviso temporaneo, l'Avviso temporaneo perde di validità superata tale data e pertanto verrà cancellato tramite un ulteriore avviso sul primo fascicolo *Avvisi ai Naviganti* utile successivo alla data di termine/scadenza.

(G) Avviso di carattere generale relativo alla *Premessa agli Avvisi ai Naviganti*.

(R) Avviso di rettifica relativo a un avviso che corregge un avviso precedente o una discordanza tra i documenti nautici.

GENOVA, lì 9.10.2026

IL DIRETTORE
(C.A. Fabrizio ORENGO)